Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 38/2013

Pordenone, 6 giugno 2013

Ai gentili Clienti

Oggetto: CONFERMATA LA DOPPIA CONTRIBUZIONE IVS E GESTIONE SEPARATA

Il socio lavoratore di una Srl commerciale che contestualmente è anche amministratore della stessa e che per tale attività percepisce uno specifico compenso, è obbligato, oltre all'iscrizione alla Gestione separata Inps, anche alla Gestione IVS commercianti qualora presti il proprio lavoro con abitualità e professionalità. La doppia imposizione non determinerà una duplicazione della contribuzione in quanto l'obbligo contributivo sarà rapportato ai compensi percepiti per ciascuna distinta attività.

Con apposita circolare n.78 del 14 maggio 2013, l'Inps è intervenuta direttamente sull'annosa questione della doppia iscrizione alla gestione commercianti/artigiani e gestione separata in caso di esercizio contemporaneo di due attività, di cui una soggetta appunto alla gestione separata, e l'altra alla gestione IVS artigiani e commercianti.
In particolare, l'Istituto ha chiarito che l'applicazione del principio della prevalenza è escluso per le attività autonome svolte in forma non imprenditoriale, rientranti nell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e che:

"*nell'ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un'attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi di abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa …".*

Ne consegue che nel caso in cui un soggetto eserciti due attività di cui una soggetta alla gestione separata e l'altra alla gestione artigiani/commercianti l'obbligo di contribuzione a tale gestione si realizza solo nel caso in cui si verifichino i requisiti di abitualità dell'apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa svolta.

- Perde quindi ogni interesse il requisito della prevalenza.

Tale requisito avrà, invece, rilevo solo nella determinazione della gestione artigiani/commercianti (il commerciante che esercita anche l'attività di artigiano, è iscritto alla gestione commercianti se l'attività di commerciante è prevalente, se è prevalente l'attività di artigiano, sarà iscritto alla gestione artigiani) e non in quella gestione IVS e gestione separata. Quanto al concetto di abitualità si deve richiamare la R.M. n.126/E/11 ove l'Agenzia delle Entrate sostiene che:

"i connotati dell'abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici".

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

L'Istituto chiarisce anche che il controllo da eseguirsi deve essere svolto "*in modo puntuale e rigoroso*", e che non deve limitarsi a riscontri documentali ma deve estendersi a controlli "*in loco*". Data la retroattività della norma di interpretazione autentica da cui prende spunto la circolare dell'Inps, tale circolare potrà applicarsi anche retroattivamente ai ricorsi tuttora in essere.
In particolare, con riferimento alle sanzioni che ne derivano, l'Istituto ne ha previsto l'applicazione in misura ridotta:

- le sanzioni connesse con l'omesso/tardivo versamento dei contributi saranno ridotte nella misura corrispondente agli interessi legali.

La riduzione non opera però in maniera automatica ma sarà necessaria apposita richiesta da parte del soggetto interessato, relativamente ai periodi contributivi i cui versamenti scadevano entro il 31/07/10, data di entrata in vigore della Legge n.122/10 che reca la disposizione di interpretazione autentica (la riduzione non sarà applicata per i periodi contributivi successivi).
La riduzione sanzionatoria non opera per le fattispecie già definite cioè per le quali esista un giudicato o per le quali sia stato effettuato un pagamento senza ripetizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***